

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Emanato dal Consiglio in data 29/12/2004 e poi modificato in data 12 novembre 2011 con delibera G/91

Indice

Capo I

Oggetto, definizioni e norme generali

Art. 1- Oggetto	pag. 3
Art. 2- Individuazione delle funzioni istituzionali	pag. 3
Art. 3- Definizioni	pag. 4
Art. 4- Individuazione delle banche dati	pag. 4
Art. 5- Titolare del trattamento	pag. 4
Art. 6- Responsabile del trattamento	pag. 4
Art. 7- Incaricati del trattamento	pag. 6

CAPO II

Trattamento dei dati personali

Art. 8- Modalità di raccolta e requisiti	pag. 6
Art. 9 Informativa	pag. 7
Art. 10- Diritti dell'interessato	pag. 8
Art. 11- Esercizio dei diritti	pag. 9
Art. 12- Rapporti con il Garante	pag. 9
Art. 13- Misure di sicurezza	pag. 9

CAPO III

Trattamento dei dati comuni

Art. 14- Principi applicabili	pag. 10
--------------------------------------	----------------

CAPO IV

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Art. 15- Principi applicabili pag. 11

Art. 16- Modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari pag. 12

Art. 17- Trattamento dei dati disciplinari pag. 13

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18- Entrata in vigore e norme finali pag. 14

Allegato A pag. 15

CAPO I

Oggetto, definizioni e norme generali

ART. 1

Oggetto

1. Il regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti in archivi cartacei e banche dati informatizzate organizzati, gestiti o utilizzati dall'Ordine degli Psicologi della Toscana.
2. In attuazione del d.lgs. n. 196/03 e ss. mm. l'Ente:
 - a) assicura che il trattamento avvenga unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ordine e che si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla protezione dei dati personali;
 - b) identifica, rende pubblici e aggiorna periodicamente i tipi di dati sensibili e giudiziari e le connesse operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2 e 4, e 21 del d.lgs. n. 196/03;
 - c) detta disposizioni generali in materia di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza nel trattamento dei dati;
 - d) garantisce i diritti delle persone fisiche e giuridiche.

ART. 2

Individuazione delle funzioni istituzionali

Per funzioni istituzionali, ai fini del regolamento, si intendono, tutte quelle previste dalla legge n. 56/89 e successive modifiche ed integrazioni e dai regolamenti, anche se svolte tramite intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza dell'Ordine e quelle svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di credito che operano come Tesoriere o Esattore dell'Ordine.

ART. 3

Definizioni

Ai fini del regolamento per le definizioni di “Codice in materia di privacy”, “trattamento”, "dato personale”, “dati sensibili”, “dati giudiziari”, "dati comuni”, “dato anonimo”, “dati che presentano rischi specifici”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”, “incaricato del trattamento”, “banca dati”, “comunicazione”, “diffusione”, “blocco”, “Garante”, “circolazione interna”, si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 4 del Codice in materia di privacy, approvato con D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui al regolamento sono gestite sia in forma cartacea che in forma elettronica.
2. Le banche dati che contengono dati sensibili e/o giudiziari sono identificate per ogni singolo trattamento nella tabella di cui all'allegato sub A) parte integrante del regolamento.

ART. 5

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, rappresentato, ai fini di cui al Codice in materia di privacy, dal Presidente pro tempore

ART. 6

Responsabile del trattamento

1. Il/ i responsabile/i del trattamento è /sono individuati dal Presidente con apposita delibera.
2. Può essere nominato un responsabile della Sicurezza delle banche dati informatizzate anche con qualifica non dirigenziale, purché in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili a garantire la piena applicazione del Codice in materia di privacy dei relativi allegati.
3. In caso di affidamento all'esterno della gestione del sistema informatico il Presidente provvede alla nomina del soggetto gestore quale amministratore del sistema informatico e responsabile della

sicurezza del sistema informatico per la durata del rapporto convenzionale. Al termine dell'affidamento il gestore è tenuto alla distruzione dei dati in suo possesso dopo l'avvenuta riconsegna al titolare.

4. I soggetti concessionari o appaltatori di funzioni e/o servizi, sono individuati e nominati, ai sensi dell'art. 29 del codice in materia di privacy, quali responsabili del trattamento dei dati limitatamente all'attività da loro svolta. In tal caso i contratti di affidamento del servizio devono stabilire in dettaglio le modalità di gestione dei dati e le misure di sicurezza da adottare.

La vigilanza sulle attività svolte da tali soggetti spetta comunque al responsabile del trattamento dell'amministrazione preposto al servizio esternalizzato.

5. Analoga procedura deve essere seguita in tutti i casi di parziale affidamento all'esterno di funzioni e servizi.

6. Il/i responsabile/i del trattamento deve/devono:

a) provvedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni, dei provvedimenti del Garante e delle istruzioni e dei compiti individuati dal titolare nel provvedimento di nomina;

b) provvedere alle comunicazioni, alle richieste di autorizzazione ed alla gestione dei rapporti con il Garante;

c) adottare direttive generali in materia di misure organizzative per il corretto trattamento dei dati personali;

d) individuare formalmente gli incaricati del trattamento e coordinarne l'attività, fornendo per iscritto istruzioni circa le modalità del trattamento nel rispetto della legge, dei provvedimenti del Garante e delle istruzioni impartite dal titolare;

e) adottare le misure necessarie ad assicurare la qualità, le modalità di raccolta e di conservazione dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del codice in materia di privacy e vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) adottare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) adottare tutte le misure di sicurezza di cui agli artt. 33, 34 e 35 del codice in materia di privacy.

Qualora si stato nominato un responsabile per la sicurezza delle banche dati informatiche il responsabile del trattamento deve comunicare agli incaricati le istruzioni da esso impartite e vigilare sulla corretta osservanza;

h) informare per iscritto o oralmente l'interessato o la persona presso la quale i dati sono raccolti, anche attraverso la predisposizione di manifesti o tramite la redazione di stampati o di formule riepilogative in calce alla modulistica esistente, circa gli elementi di cui all'art. 13 ed in relazione ai diritti di cui agli artt. 7-10 del codice in materia di privacy.

ART. 7

Incaricati del trattamento

1. Gli incaricati del trattamento dei dati personali sono individuati formalmente dal titolare o dal responsabile del trattamento, ove nominato, che fornisce loro istruzioni scritte ed operano sotto la sua diretta autorità attenendosi alle istruzioni impartite.

CAPO II

Trattamento dei dati personali

ART. 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

ART. 9

Informativa

1. Il/i responsabile/i del trattamento ovvero gli incaricati, sulla base di quanto disposto dal titolare o dal responsabile del trattamento, provvedono ad informare l'interessato circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei medesimi;

e) i diritti di cui al successivo art. 10;

f) la titolarità del trattamento in capo al Consiglio dell'Ordine;

g) la denominazione e la sede del/i Responsabile/i del trattamento;

h) se trattasi di dati sensibili o giudiziari la normativa in base alla quale è effettuato il trattamento.

2. L'informativa può essere data oralmente o per iscritto. Nel secondo caso può essere predisposta apposita modulistica contenente un breve prospetto informativo o possono essere adottate diverse forme di pubblicità, purché idonee ad assicurare l'effettività del diritto di informazione.

3. Salvi i diritti di cui al successivo art. 10, comma 2, e quanto diversamente stabilito da fonti legislative e/o regolamentari il consenso al trattamento da parte dell'interessato non è a questi richiesto e non è condizione per il trattamento, la comunicazione e/o la diffusione dei dati da parte del Consiglio.

ART. 10

Diritti dell'interessato

1. Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati posseduta o gestita dal Consiglio dell'Ordine ha diritto di ottenere:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile, con indicazione dell'origine, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e del regolamento;

c) l'aggiornamento e la rettifica dei dati non più attuali o errati ovvero, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione;

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

2. L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

ART. 11

Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui al precedente art. 10 sono esercitati con richiesta informale al titolare o al responsabile del trattamento.
2. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda le informazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), la richiesta può essere formulata anche oralmente.
3. Si applicano al procedimento gli artt. 8, 9 e 10 del codice in materia di privacy.

ART. 12

Rapporti con il Garante

Le comunicazioni con il Garante sono coordinate e sottoscritte dal/i Responsabile/i del trattamento e, se del caso, dal Responsabile per la sicurezza delle banche dati informatizzate.

ART. 13

Misure di sicurezza

1. Il/i responsabile/i del trattamento e il responsabile per la sicurezza delle banche dati informatizzate, il responsabile del sistema informatico ciascuno per gli adempimenti di propria competenza:
 - a) provvedono all'adozione delle misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - b) in ogni caso provvedono all'adozione delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33, 34 e 35 del codice in materia di privacy ed al loro eventuale e successivo aggiornamento;
 - c) provvedono all'aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza di cui all'allegato B) del D.lgs. n. 196/03.

CAPO III

Trattamento dei dati comuni

ART. 14

Principi applicabili

1. Il trattamento dei dati personali, diversi da quelli sensibili o giudiziari, relativo alle funzioni di cui all'art. 2 del regolamento, è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del codice in materia di privacy.
3. La comunicazione a privati o ad enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 i dati personali di cui al comma 1 possono essere comunicati anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
5. L'Ordine può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 4 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
6. A richiesta dell'interessato l'Ordine può fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informatico a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
7. Ad eccezione delle ipotesi di trasmissione di dati previste dal codice in materia di privacy, da altre norme di legge o regolamentari, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in

blocco e la ricerca per dato personale di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limiti di procedimento o di settore.

CAPO IV

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Art. 15

Principi applicabili

1. I dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di trattamento, ai sensi degli artt. 20 e 21 del codice in materia di privacy:

a) nel caso in cui il trattamento sia autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

b) nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili. In questo caso il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del codice in materia di privacy, anche su schemi tipo;

c) nel caso in cui il trattamento non sia previsto espressamente da una disposizione di legge, purché il Garante, a richiesta del titolare o del/i responsabile/i del trattamento, ne abbia individuato la finalità di rilevante interesse pubblico e ne abbia autorizzato il trattamento. Anche in questo caso il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare. Sono da ritenersi già autorizzati in via generale i trattamenti individuati dalla parte II, titolo IV del codice in materia di privacy.

2. Ai sensi del comma 1, lett. b), nell'allegato sub A) al regolamento sono identificati i tipi di dati trattati e le operazioni sugli stessi eseguibili in relazione alle finalità di interesse pubblico specificate dalla legge.

3. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui al comma 2 è integrata ed aggiornata periodicamente.

ART. 16

Modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato descritte in dettaglio nell'allegato sub A) al regolamento e nel Documento programmatico sulla sicurezza a cui, pertanto, si rinvia.

2. Con riferimento ai dati sensibili e giudiziari - e, salva l'applicazione dell'art. 15 del regolamento- il Consiglio dell'Ordine può procedere unicamente alle operazioni che risultino indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e sempre che tali attività non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati comuni.

3. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 9 del regolamento il/i soggetto/i che effettua/no il trattamento fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato.

4. In applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), d) ed e), i dati trattati vengono monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità. In ogni caso i dati eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, anche quando i dati stessi sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

6. E' fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione di sicurezza o da altri soggetti

pubblici, ai sensi dell'art. 58 del codice in materia di privacy, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

ART. 17

Dati disciplinari

1. Le modalità di trattamento dei dati personali di ambito disciplinare nonché le misure di sicurezza adottate al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, sono descritte in dettaglio nell'allegato sub A) al regolamento e nel Documento programmatico sulla sicurezza a cui, pertanto, si rinvia.

2. Nel caso di esposti e segnalazioni con rilievo disciplinare o su presunti abusi della professione, il trattamento di dati sensibili e giudiziari può riguardare, oltre agli iscritti, anche terzi.

3. Le disposizioni di cui all'art. 16, commi 5 e 6, si applicano anche al trattamento dei dati disciplinari.

4. La consultazione dei dati disciplinari riguardanti gli iscritti e/o soggetti terzi ha luogo esclusivamente presso gli uffici dell'Ordine. Essa è consentita al Presidente, al Consigliere incaricato dell'istruttoria, alla Commissione deontologica, al funzionario responsabile del procedimento nonché al consulente legale del Consiglio. La consultazione dei dati relativi ad un procedimento disciplinare è consentita inoltre ai soli consiglieri che compongono il collegio giudicante in detto procedimento.

5. Salva l'applicazione dell'art. 16, comma 7, i dati di ambito disciplinare non possono essere comunicati né diffusi. E' altresì consentita la comunicazione alle articolazioni territoriali dell'Ordine se competenti sul piano deontologico nonché al consulente legale del Consiglio.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

ART. 18

Entrata in vigore e norme finali

1. Il regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2005.
2. Costituisce parte integrante del regolamento l'allegato sub A) composto da n. quattro pagine.
L'eventuale aggiornamento e/o integrazione del suddetto allegato è demandato ad apposito provvedimento del Consiglio.
3. Il regolamento con l'allegato sub A) che ne costituisce parte integrante è tenuto esposto permanentemente presso la sede dell'Ordine ed è pubblicato sul sito web dell'Ordine in libera visione al pubblico. Sarà cura del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dare massima pubblicità.
4. Nel caso che, anche a seguito di modifiche della normativa vigente e/o di interventi, proposte, segnalazioni del Garante, vi fosse la necessità di aggiornare il regolamento e/o l'allegato sub A) gli incaricati del trattamento per materia informano il Consiglio e, se necessario, dettano le disposizioni di prima applicazione sulle modalità di trattamento, comunicazione e diffusione necessarie per la corretta applicazione delle nuove disposizioni.

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA**

ALLEGATO A

Individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21 del D.lgs. n. 196/903.

Nella tabella che segue sono elencati e descritti i trattamenti effettuati dall'Ordine con l'indicazione delle norme di legge in forza delle quali il trattamento è eseguito, la natura dei dati trattati, le operazioni del trattamento, il tipo supporto impiegato per il trattamento.

Denominazione trattamento	Dati sensibili e giudiziari	Fonte normativa	Tipologia dei dati	Operazioni	Supporto
1 a) Iscritti:	Sì	L. n. 56 18/02/1989 'Ordinamento della professione di psicologo' e successive modificazioni	Dati obbligatori degli iscritti all'Albo: comuni e giudiziari	raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione	Cartaceo (ed elettronico)
1 b) Iscritti	No	L. n. 56 18/02/1989 'Ordinamento della professione di psicologo' e successive modificazioni	Dati facoltativi degli iscritti all'Albo: comuni	raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione	Cartaceo ed elettronico

1 c) Iscritti e terzi in ambito disciplinare	Sì	L. n. 56 18/02/1989 'Ordinamento della professione di psicologo' e successive modificazioni	Dati degli iscritti e di terzi: comuni, giudiziari e sensibili	raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione	Cartaceo (ed elettronico)
2 Fornitori	No	L. n. 56 18/02/1989 'Ordinamento della professione di psicologo' e successive modificazioni	Dati personali dei fornitori: comuni	raccolta, registrazione, consultazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco e comunicazione	Cartaceo ed elettronico
3 Personale dipendente	Sì	L. n. 56 18/02/1989 'Ordinamento della professione di psicologo' e successive modificazioni	Dati del personale dipendente: comuni, sensibili e giudiziari	raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, consultazione, comunicazione.	Cartaceo (ed elettronico)

Trattamento 1a) Iscritti: dati personali obbligatori degli iscritti

I dati raccolti sono quelli necessari per l'iscrizione all'Albo, in base a quanto previsto dall'art. 7 della L. 56/89. Per tali dati non è necessario il consenso al trattamento da parte degli iscritti.

I dati giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

I dati personali, tra cui anche quelli giudiziari, vengono raccolti anche mediante verifiche interne alla PA che hanno luogo per mezzo di comunicazioni cartacee tramite posta o fax o per mezzo di posta elettronica..

Questi dati vengono acquisiti al momento della ricezione e della protocollazione della domanda di iscrizione (cartacea) e quindi, con l'eccezione dei dati giudiziari, vengono registrati su supporto elettronico dagli incaricati. I provvedimenti personali adottati nei confronti degli iscritti, nei quali ovviamente viene fatto uso di dati personali comuni, sono elaborati inoltre mediante videoscrittura e banca dati: il documento elettronico conclusivo viene conservato in una cartella il cui accesso è riservato, mediante credenziale personale, al solo responsabile del procedimento. Il corrispondente documento cartaceo è conservato in armadio chiuso con chiavi custodite dallo stesso responsabile del procedimento.

L'Albo degli iscritti è pubblico e, pertanto, i dati personali degli iscritti inseriti nell'Albo ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della L. 56/89 vengono comunicati verbalmente, per posta, a mezzo fax o posta elettronica a chi ne faccia richiesta per i fini istituzionalmente attribuiti all'Ordine. Sempre in base alle

disposizioni della l. 56/89, i dati dell'Albo vengono inoltre comunicati, con diverse modalità, ad altri organi della PA. I dati personali degli iscritti contenuti nell'Albo possono essere comunicati, con diverse modalità, a soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, sempre che l'iscritto abbia acconsentito a tale comunicazione e laddove tali richieste integrino i requisiti fissati nel Regolamento adattato in merito dall'Ordine (delibera G/330 del 19/07/2003).

Tali dati sono inoltre diffusi tramite interrogazione di una banca dati on line a cui è possibile accedere attraverso il sito dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

Trattandosi di dati indispensabili per l'iscrizione all'Albo, la loro cancellazione può aver luogo solo in seguito a cancellazione dell'iscritto dall'Albo stesso. Anche in questo caso però, posta l'esigenza di poter fornire sempre certificazioni storiche agli iscritti, i dati obbligatori dell'Albo non vengono cancellati a meno che l'iscritto non ne faccia esplicita richiesta dichiarando, al contempo, di essere cosciente che la cancellazione dei dati comporta la sua rinuncia a qualsiasi richiesta di certificazione storica.

Trattamento 1b) Iscritti: dati personali facoltativi degli iscritti

L'iscritto ha facoltà di fornire all'Ordine ulteriori dati che ritenga utili ad una migliore caratterizzazione e informazione relative alla sua formazione e curriculum professionale. In questo caso, all'iscritto viene richiesto consenso scritto al trattamento. Dopo la raccolta, anche questi dati vengono trasferiti su supporto elettronico dagli incaricati per le operazioni successive.

I dati personali facoltativi degli iscritti possono essere comunicati, mediante diverse modalità, a soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, sempre che l'iscritto abbia acconsentito a tale comunicazione e laddove tali richieste integrino i requisiti fissati nel Regolamento adottato in merito dall'Ordine (delibera G/330 del 19/07/2003).

La documentazione cartacea riferita ai dati degli iscritti, sia di quelli obbligatori che di quelli facoltativi, è custodita nei fascicoli personali degli iscritti con modalità atte a garantirne la protezione e illustrate in dettaglio nel Documento programmatico per la Sicurezza. L'elaborazione elettronica di questi dati è, di norma, effettuata principalmente a scopi statistici e, quindi, in forma anonima.

Trattamento 1c) Iscritti e terzi in ambito disciplinare

Avvenuta la protocollazione elettronica dei documenti che contengono dati di ambito disciplinare, ne viene limitato l'accesso al funzionario responsabile del procedimento che attribuisce loro una restrizione di riservatezza nel programma di protocollo elettronico e gestione documentale. Anche durante una loro eventuale e successiva elaborazione elettronica l'accesso a tale tipo di documento è protetto da credenziali personali e limitato. I documenti cartacei vengono affidati al funzionario responsabile del procedimento che li custodisce in un armadio riservato chiuso sempre a chiave. L'armadio in questione è in una stanza che viene chiusa a chiave alla fine dell'orario di lavoro. Il Presidente e il funzionario responsabile custodiscono

le chiavi dell'armadio. Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco sono affidate esclusivamente al funzionario responsabile del procedimento e, nei modi e con le limitazioni sopra esposte, all'Ufficio Protocollo.

Per le operazioni di consultazione, comunicazione e diffusione dei dati disciplinari si veda quanto previsto dall'art. 17, commi 4 e 5, a cui, pertanto, si rinvia.

Trattamento 2 Fornitori: dati personali dei fornitori

I dati personali dei fornitori vengono raccolti e conservati in diversi armadi che non sono chiusi a chiave. I dati vengono quindi trasferiti su supporto elettronico per la gestione contabile di mandati, reversali e gestione degli ordini.

I dati personali delle ditte che partecipano alle gare indette dall'Ordine vengono custoditi sul solo supporto cartaceo nell'archivio generale dell'Ordine.

La consultazione dei dati personali trattati a fini contabili è consentita agli incaricati del trattamento addetti alle operazioni contabili; i dati possono altresì essere comunicati ai consulenti legali e commercialisti del Consiglio.

Trattamento 3 Personale dipendente: dati personali dei dipendenti

I dati personali dei dipendenti (che hanno sottoscritto il consenso informato come previsto dal Codice sulla privacy) che comprendono dati sensibili e/o giudiziari non vengono trasferiti su supporto elettronico e sono custoditi sotto chiave dall'Ufficio Contabilità

Le operazioni sui dati del personale sono consentite ai soli incaricati del trattamento addetti alle operazioni contabili.

I dati non sensibili del personale sono comunicati allo studio di consulenza del lavoro che ha il compito di gestire le buste paga e altri adempimenti relativi al personale dipendente.

I dati del personale possono inoltre essere comunicati ai consulenti legali dell'Ordine.

Tutti i trattamenti fin qui descritti implicano l'impiego dei dati nella corrispondenza postale o a mezzo fax, o tramite e-mail.

Le misure di protezione adottate per i documenti su supporto elettronico (cartelle file system e messaggi di posta elettronica) sono dettagliatamente descritte nel Documento programmatico per la sicurezza dell'Ordine degli Psicologi della Toscana .

Firenze 12 novembre 2011